SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 settembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012.

Istituzione del Comitato storico scientifico per il «Centenario della prima guerra mondiale».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *i)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante la «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare l'art. 7-*bis*, con il quale è stata istituita la Festa nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia;

Considerata l'esperienza acquisita nella celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia;

Ritenuta la necessità di valorizzare lo straordinario patrimonio delle testimonianze materiali e immateriali del primo conflitto mondiale, anche al fine di programmare in maniera adeguata l'avvicinamento alle celebrazioni del centenario, che cadrà nell'anno 2014;

Considerato che il piano degli interventi connessi alle celebrazioni del 100° anniversario riguarda, principalmente, l'organizzazione di mostre, convegni e manifestazioni a carattere storico e commemorativo, il miglioramento complessivo delle capacità organizzative e ricettive dei centri maggiormente coinvolti, la programmazione di spettacoli e di iniziative connessi all'evento, di rilevante carattere culturale e scientifico;

Ritenuto necessario, per l'evoluzione civile di ogni Paese, conservare la dimensione storico-culturale degli eventi passati, attraverso il recupero dei luoghi in cui quegli eventi sono accaduti, al fine di tramandare la propria storia alle generazioni future;

Attesa, inoltre, l'esigenza di definire ed organizzare il complesso degli interventi in modi e contesti unitari e nella più stretta collaborazione con gli enti territoriali interessati nonché con altri Comitati/Commissioni esistenti sul territorio nazionale che operano nell'ambito di vari Ministeri;

Ritenuta indispensabile la nomina di un organismo appositamente costituito, che operi, anche in raccordo con le amministrazioni regionali e locali, in termini di coerenza e tempestività per la celere definizione degli obiettivi di pianificazione strategica;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Comitato storico scientifico per il «Centenario della prima guerra mondiale», di seguito denominato «Comitato».

Art. 2.

1. Il coordinamento della pianificazione, della preparazione e dell'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per il 100° anniversario della Prima guerra mondiale è affidato al «Comitato», che è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Paolo Peluffo, ed è composto dai seguenti Sottosegretari di Stato:

Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno;

Sottosegretario di Stato al Ministero della difesa;

Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze;

Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali;

Sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

1. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promozione, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, delle attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nelle celebrazioni per il 100° anniversario della Prima guerra mondiale;

b) predisposizione del programma delle manifestazioni celebrative di carattere nazionale direttamente connesse alla Prima guerra mondiale;

c) partecipazione alle attività di coordinamento già avviato e in corso di svolgimento gli eventi connessi alle celebrazioni per il 100° anniversario della Prima guerra mondiale, attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

d) promozione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare in modo significativo i valori dell'identità nazionale nell'età contemporanea.

2. Il Comitato stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti la pianificazione degli interventi di cui all'art. 2 e l'informazione della pubblica opinione.

3. Il Presidente del Comitato riferisce sulle attività svolte ogni quattro mesi al Consiglio dei Ministri, che ne informa il Parlamento.

4. Il Comitato conclude i lavori con l'espletamento di tutte le attività connesse alla celebrazione del centenario della Prima guerra mondiale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Art. 4.

1. L'istituzione del Comitato di cui all'art. 1, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed al suo funzionamento si provvede con le risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Ai componenti del Comitato ed al personale destinato al suo funzionamento non spetta alcun compenso.

Roma, 3 agosto 2012

Il Presidente: MONTI

12A09575

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012.

Istituzione del «Comitato per gli anniversari di interesse nazionale».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *i)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo ed attività culturali», convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare l'art. 7-*bis*, con il quale è stata istituita la Festa Nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia;

Considerata l'esperienza acquisita nella celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia;

Ritenuta la necessità di pianificare in via generale le iniziative funzionali alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale al fine di assicurare la tutela dei temi legati all'identità nazionale, alla cittadinanza ed alla memoria, intésa come recupero della propria storia e delle proprie origini;

Considerato che il piano degli interventi connessi alle celebrazioni riguarda, principalmente, l'esigenza di riscoprire e valorizzare, all'interno dell'unità nazionale, le plurime tradizioni italiane e di approfondire l'aspetto culturale, inteso nelle sue più diverse e molteplici valenze: politico, economico, architettonico, figurativo musicale, teatrale, letterario, delle tradizioni scritte e orali;

Attesa l'esigenza di definire ed organizzare il complesso degli interventi in modi e contesti unitari e nella più stretta collaborazione con altri Comitati/Commissioni esistenti sul territorio nazionale che operano nell'ambito di vari Ministeri;

Ritenuta necessaria la nomina di un organismo appositamente costituito, che operi in termini di coerenza e tempestività per la celere definizione degli obiettivi di pianificazione strategica e che dia, attraverso la celebrazione degli anniversari di interesse nazionale, impulso ad uno sviluppo più intenso del sentimento di Patria;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il «Comitato per gli anniversari di interesse nazionale», di seguito denominato «Comitato».

Art. 2.

1. Il coordinamento della pianificazione, della preparazione e dell'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale è affidato al «Comitato», che è presieduto dal prof. Giuliano Amato ed è così composto:

prof. Walter Barberis;

prof. Ernesto Galli della Loggia;

prof. Alberto Melloni;

prof. Giovanni Sabbatucci;

prof. Gianni Toniolo;

prof. Marcello Veneziani.

Art. 3.

1. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisposizione del programma delle manifestazioni celebrative per gli anniversari di interesse nazionale;

b) promozione, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, delle attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nelle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale;

c) promozione e diffusione, a livello nazionale e internazionale, degli eventi connessi alle celebrazioni attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

d) promozione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare alla cittadinanza, in modo significativo, i valori dell'identità nazionale, della storia ed della memoria nazionale anche utilizzando i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti la pianificazione degli interventi di cui all'art. 3 e l'informazione della pubblica opinione.

3. Il Presidente del Comitato riferisce sulle attività svolte, ogni quattro mesi, al Consiglio dei Ministri, che ne informa il Parlamento.

Art. 4.

1. La costituzione del Comitato, di cui all'art. 1, che si avvale del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Ai componenti del Comitato ed al personale destinato al suo funzionamento non spetta alcun compenso.

Roma, 3 agosto 2012

Il Presidente: MONTI

12A09576

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 agosto 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu"), con godimento 15 dicembre 2011 e scadenza 15 giugno 2017, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 46.298 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto in data 27 marzo 2012, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 dicembre 2011 e scadenza 15 giugno 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 dicembre 2011 e scadenza 15 giugno 2017, di cui al decreto del 27 marzo 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 marzo 2012.

La prima cedola dei CCTeu emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 27 marzo 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 27 marzo 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 27 marzo 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 settembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 80 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 settembre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 27 marzo 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2012

Il direttore: CANNATA

12A09616

DECRETO 28 agosto 2012.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° maggio 2012 e scadenza 1° novembre 2022, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 46.298 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,50% con godimento 1° maggio 2012 e scadenza 1° novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,50% con godimento 1° maggio 2012 e scadenza 1° novembre 2022. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° novembre 2012 e l'ultima il 1° novembre 2022.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2022, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2012, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche e verrà ripartita tra gli «specialisti» con le modalità di cui al successivo art. 11.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale

complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 settembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 125 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 3 settembre 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 5,50% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 125 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2012

Il direttore: CANNATA

12A09617

DECRETO 28 agosto 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° giugno 2012 e scadenza 1° giugno 2017, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-

ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 46.298 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 28 maggio, 26 giugno e 25 luglio 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° giugno 2012 e scadenza 1° giugno 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° giugno 2012 e scadenza 1° giugno 2017, di cui al decreto del 28 maggio 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 28 maggio 2012.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 28 maggio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 28 maggio 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 28 maggio 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 settembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 94 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 settembre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 28 maggio 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2012

Il direttore: CANNATA

12A09618

DECRETO 29 agosto 2012.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 25 luglio 2012, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2011, n. 102831, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la nota n. 60735 del 20 luglio 2012 del Dipartimento del Tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 25 luglio 2012 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 61975 del 25 luglio 2012 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 25 luglio 2012 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 30 luglio 2012 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 22 dicembre 2011, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 4,75% 1° febbraio 2012/1° maggio 2017 cod. IT0004793474 per l'importo nominale di euro 1.156.500.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 94,716 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP€i 2,10% 15 settembre 2017 cod. IT0004085210 per nominali euro 315.066.000,00 al prezzo di euro 85,95;

BTP€i 2,35% 15 settembre 2019 cod. IT0004380546 per nominali euro 77.401.000,00 al prezzo di euro 82,00;

BTP€i 2,60% 15 settembre 2023 cod. IT0004243512 per nominali euro 325.583.000,00 al prezzo di euro 75,20;

BTP€i 2,35% 15 settembre 2035 cod. IT0003745541 per nominali euro 607.530.000,00 al prezzo di euro 61,75.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 25 luglio 2012 (regolamento 30 luglio 2012), è la seguente:

titolo emesso	Importo nominale in circolazione
BTP€i 4,75% 1° febbraio 2012/1° maggio 2017 (IT0004793474)	13.646.480.000,00
titoli riacquistati	
BTP€i 2,10% 15 marzo 2006/15 settembre 2017 (IT0004085210)	14.099.686.000,00 (*)
BTP€i 2,35% 15 marzo 2008/15 settembre 2019 (IT0004380546)	16.150.177.000,00 (*)
BTP€i 2,60% 15 marzo 2007/15 settembre 2023 (IT0004243512)	14.507.124.000,00 (*)
BTP€i 2,35% 15 settembre 2004/15 settembre 2035 (IT0003745541)	13.077.270.000,00 (*)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2012

Il direttore: CANNATA

(*) Al netto della rivalutazione

12A09619

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 agosto 2012.

Costituzione della commissione per l'esame delle istanze dei lavoratori cosiddetti «salvaguardati».

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI LECCE

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 2012 di costituzione della commissione per l'esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all'art. 24, comma 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 24 luglio 2012;

Vista la Circolare n. 19/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - D.G. per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica;

Preso atto della comunicazione del rappresentante, in seno alla commissione, designato dalla direzione provinciale dell'INPS di Lecce;

Decreta:

È istituita, presso questa direzione territoriale del lavoro, la commissione per l'esame delle istanze dei lavoratori c.d. «salvaguardati» di cui al decreto interministeriale 1° giugno 2012 di costituzione della commissione per l'esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all'art. 24, comma 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 24 luglio 2012;

Funzionari della D.T.L.:

Antonio Caputo, con funzioni di Presidente;

Maria Luana Balena, con funzioni di membro della commissione;

Alessandra Brancaccio, con funzioni di sostituto;

Giuliana Aprile, con funzioni di sostituto.

Funzionari dell'I.N.P.S.:

Salvatore Simmini, con funzioni di membro della commissione;

Loredana Mammolo, con funzioni di sostituto.

Si precisa che, in caso di assenza del Presidente, la carica sarà assunta dal funzionario Maria Luana Balena che sarà sostituita a sua volta dal funzionario Alessandra Brancaccio.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso lo stesso potrà essere proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, entro il termine di 60 gg. dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficia.

Lecce, 21 agosto 2012

Il direttore territoriale: VILLANOVA

12A09563

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 28 agosto 2012.

Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sulle relative società di gestione e soggetti gestori.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (di seguito «Testo unico» o «TUF»);

Viste le parti III e V del testo unico ed in particolare gli articoli 76, 77-*bis* e 79 del testo unico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2009, n. 216 «Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante»;

Visti gli orientamenti ESMA sui «Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti» del 24 febbraio 2012;

Ravvisata la necessità di fornire alle società di gestione dei mercati regolamentati e ai soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato e dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro su cui vigila la Banca d'Italia una disciplina uniforme avente ad oggetto i termini e le modalità attraverso cui adempiere agli obblighi di vigilanza su di esse incombenti;

Sentita, per le parti di competenza, la CONSOB;

EMANA

le unite Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato e sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sulle relative società di gestione e soggetti gestori (Parte III e V del testo unico).

Il presente provvedimento e le unite Istruzioni di vigilanza saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Dalla data di entrata in vigore delle presenti istruzioni è abrogato il provvedimento Banca d'Italia e Consob del 24 gennaio 2002.

Roma, 28 agosto 2012

Il Governatore: VISCO

ISTRUZIONI DI VIGILANZA SUI MERCATI REGOLAMENTATI E SUI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO, SUI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO DI DEPOSITI MONETARI IN EURO, NONCHÉ SULLE RELATIVE SOCIETÁ DI GESTIONE E SOGGETTI GESTORI.

Premessa

In considerazione della particolare rilevanza che riveste la negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato ai fini della gestione del debito pubblico, dell'efficiente meccanismo di trasmissione degli impulsi di politica monetaria e della stabilità finanziaria, il TUF riserva alle sedi di negoziazione di tali strumenti una disciplina specifica.

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, sono affidati i poteri di disciplinare e autorizzare i mercati regolamentati nei quali vengono trattati all'ingrosso titoli di Stato, nonché di approvarne i regolamenti. Alla Banca d'Italia e alla CONSOB competono sia funzioni consultive rispetto all'esercizio dei suddetti poteri ministeriali sia compiti di vigilanza ripartiti dalla legge fra le stesse.

È anche affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, il compito di disciplinare i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. La vigilanza su tali sistemi è affidata, sin dal momento dell'autorizzazione e in via continuativa, alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.

Obiettivi dell'azione di vigilanza della Banca d'Italia sulle sedi di negoziazione sono l'efficienza complessiva del mercato e l'ordinato funzionamento delle negoziazioni.

Per garantire il corretto meccanismo di trasmissione degli impulsi di politica monetaria e per la salvaguardia della stabilità finanziaria, alla Banca d'Italia è inoltre affidata la vigilanza sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro nonché sui soggetti che gestiscono tali sistemi.

Nel formulare le presenti Istruzioni di vigilanza, la Banca d'Italia ha tenuto in considerazione la necessità di fornire alle società di gestione dei mercati regolamentati e ai soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato e dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro una disciplina uniforme avente ad oggetto i termini e le modalità attraverso i quali adempiere agli obblighi di vigilanza. Per i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato e per i sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro che siano gestiti da banche o imprese di investimento, le presenti Istruzioni non pregiudicano né sostituiscono le vigenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di intermediari e pertanto restano ferme le norme di settore integrate dalle presenti Istruzioni per quanto attiene agli aspetti specifici connessi alla gestione dei sistemi.

Le presenti Istruzioni contengono frequenti rinvii alle disposizioni contenute nel TUF, nei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2009, n. 216 e del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471 che, per facilità di lettura, sono state per lo più riprodotte nel testo e nelle note. Resta ovviamente inteso che siffatti richiami, nonché quelli ad ulteriori fonti normative, devono intendersi riferiti alle predette fonti ivi comprese quelle che eventualmente le avranno sostituite al momento in cui le presenti Istruzioni sono applicate.

Definizioni

"DM 471/98": decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante";

"DM 216/09": decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2009, n. 216 "Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato";

"ESMA": European Securities and Markets Authority ovvero l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con Regolamento (UE) n. 1095/2010;

"mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato": il sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente;

"sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato": il sistema multilaterale che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, in modo da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso;

"sistema multilaterale di scambio di depositi monetari in euro": il sistema multilaterale che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di scambio di terzi relativi a depositi monetari in euro;

"società di gestione": le società di gestione di un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato di cui all'art. 61 del TUF;

"soggetto gestore di sistemi multilaterali di negoziazione": le società di gestione dei mercati regolamentati abilitate ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, del TUF, nonché le banche e le imprese di investimento autorizzate alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato;

"soggetto gestore di sistemi multilaterali": il soggetto gestore dei sistemi multilaterali di negoziazione e il soggetto gestore dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro";

"esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

"controllo societario": il controllo di cui all'art. 23 del TUB;

"partecipazioni": si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

"TUB": decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario) e successive modificazioni e integrazioni;

"TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni

PARTE I - SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Requisiti per l'esercizio dell'attività

L'esercizio dei mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato è autorizzato ai sensi dell'art. 9 del DM 216/09[1].

2. Risorse finanziarie

Le società di gestione dispongono delle risorse stabilite all'art. 4, commi 1 e 2, del DM 216/09[2].

3. Attività esercitabili e partecipazioni detenibili

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del DM 216/2009, le attività esercitabili e le partecipazioni detenibili dalle società di gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato sono quelle indicate dalla Consob ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. b), del TUF[3].

---

[1] D.M. 216/09, art. 9:
"1. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della società di gestione, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando:
a) la società di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5 del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione;
b) la società ha presentato un programma di attività che illustri i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa della società di gestione;
c) il regolamento della società di gestione e' stato approvato ai sensi del precedente articolo 7.
2. Ove il Ministero richieda informazioni complementari alla società di gestione del mercato, i termini di cui al comma precedente sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni."

[2] D.M. 216/09, art. 4, commi 1 e 2:
"1. Il capitale minimo delle società di gestione e' fissato i cinque milioni di euro.
2. Le società di gestione dispongono al momento dell'autorizzazione e continuativamente di risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato dei mercati regolamentati gestiti, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nei mercati nonché della portata e del grado dei rischi ai quali essi sono esposti."

[3] Regolamento Consob n. 16191 del 29/10/2007, art. 4, commi 1 e 2:
"1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3-bis del Testo Unico, le società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati:

Le società di gestione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 48, Parte V del presente provvedimento, le attività connesse e strumentali che intendono esercitare e forniscono preventiva informativa sui progetti di acquisizione delle partecipazioni, per consentire la verifica di compatibilità con le prescrizioni normative e regolamentari.

4. Estensione dell'operatività dei mercati in altri Stati membri

Le società di gestione possono estendere l'operatività dei mercati in altri Stati membri ai sensi dell'art. 14 del DM 216/09[4].

5. Accesso ai mercati regolamentati

Le società di gestione elaborano regole di accesso in linea con quanto previsto dall'art. 25 del TUF e 13 del DM 216/2009 e verificano la sussistenza dei requisiti di ammissione.

---

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;
b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati relativi ai mercati stessi;
c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;
e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati;
f) gestione di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari;
g) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.
2. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nelle società che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione e nelle società di gestione accentrata, nonché in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati."

4 D.M. 216/2009, art. 14:
"1. Le società di gestione che intendano predisporre in un altro Stato membro dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione nei mercati da esse gestiti comunicano alla Banca d'Italia lo Stato membro in cui intendono predisporre tali dispositivi.
2. La Banca d'Italia trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui la società di gestione intende predisporre tali dispositivi e alla Consob.
3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la Banca d'Italia comunica in tempi ragionevoli l'identità dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro."

Le società di gestione danno immediata comunicazione scritta alla Banca d'Italia e alla Consob delle ammissioni decise, dando atto di aver verificato la sussistenza dei requisiti prescritti di ammissione e indicando l'autorità di vigilanza estera competente a vigilare sui soggetti ammessi alle negoziazioni. Una preventiva informativa alla Banca d'Italia deve essere fornita nel caso di richiesta di adesione di operatori di cui al comma 2 dell'art. 25 del TUF diversi da imprese di assicurazioni, fondi pensione, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile comunitarie.

6. Organizzazione dei mercati

Le società che gestiscono un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato adottano una struttura organizzativa idonea ad assicurare un efficiente, ordinato e continuo funzionamento del mercato ai sensi dell'art. 8 del DM 216/09[5].

TITOLO II - PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI

CAPITOLO I - PARTECIPANTI AL CAPITALE

7. Requisito di onorabilità

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, determina con regolamento le condizioni di onorabilità dei soggetti che partecipano in misura significativa al capitale di una società di gestione dei mercati regolamentati.

Le condizioni ostative al riconoscimento del requisito di onorabilità sono indicate all'art. 5, comma 1, del DM 471/98[6].

---

[5] D.M. 216/2009, art.8, comma 1:
"1. Le società di gestione:
a) adottano adeguate misure per identificare e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento delle funzioni previste al successivo articolo 11;
b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire i rischi ai quali sono esposte o che possono compromettere il regolare funzionamento del mercato;
c) pongono in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema di negoziazione, ivi compresa la predisposizione di efficaci dispositivi di emergenza per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;
d) si dotano di dispositivi efficaci atti ad agevolare l'efficiente e tempestivo regolamento delle operazioni eseguite nell'ambito dei sistemi gestiti.
2. Le società di gestione forniscono le informazioni necessarie per consentire al Ministero e alla Banca d'Italia di accertare la presenza, al momento dell'autorizzazione ed in via continuativa, dei dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi di cui al comma 1."

[6] D.M. 471/98, art. 5, comma 1:
"1. Chiunque partecipa in una società di gestione o in una società di gestione accentrata in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

8. Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti e di possesso del requisito di onorabilità - Divieto di esercizio dei diritti di voto

Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del DM 216/09 e dell'articolo 5, comma 1, del DM 471/98, gli acquisti e le cessioni di partecipazioni, calcolate come previsto al successivo paragrafo 14, che determinano il superamento della soglia del 5 per cento del capitale ordinario con diritto di voto nelle società di gestione, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla società di gestione, la quale ne dà tempestiva informativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla CONSOB, trasmettendo altresì la documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti del requisito di onorabilità di cui al DM 471/98.

L'art. 61, comma 7, del TUF stabilisce che, in assenza del citato requisito o in mancanza della predetta comunicazione, non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia del 5 per cento. In caso di inosservanza di tale divieto, l'impugnazione della delibera assembleare o del diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni eccedenti la predetta soglia, può essere proposta, oltre che ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, anche dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 216/09 entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, se essi sono soggetti a tale adempimento, ovvero dal loro deposito nel registro delle imprese, se essi sono sottoposti solo al compimento di tale formalità.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 471/98 il requisito di onorabilità deve essere posseduto anche dal soggetto che, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta, controlla la società di gestione ai sensi dell'art. 23 del TUB. In assenza del citato requisito o in mancanza della predetta comunicazione, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

---

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno."

9. Partecipanti persone giuridiche

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 471/98, qualora il partecipante sia una persona giuridica, il possesso del requisito di onorabilità deve essere valutato con riferimento agli amministratori e al direttore generale, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica del requisito viene effettuata dal consiglio di amministrazione, o dall'organo che svolge funzioni equivalenti, della persona giuridica; il verbale della relativa delibera consiliare va trasmesso in allegato alla comunicazione concernente la partecipazione.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione che risulta dal verbale dell'organo competente. La delibera dà atto della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.

E' rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria dei documenti.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso del requisito di onorabilità.

In caso di partecipazione eccedente la soglia detenuta indirettamente, cioè per il tramite di uno o più soggetti interposti, il possesso del requisito di onorabilità dovrà essere accertato avendo riguardo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa e ai diretti titolari delle azioni della società di gestione, sempreché questi ultimi singolarmente considerati abbiano una partecipazione superiore alla soglia rilevante o di controllo.

La verifica andrà eseguita in ogni caso di cambiamento nella composizione degli organi sociali di società o enti partecipanti; in caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in caso di subentro solo per i soggetti subentranti.

10. Soggetti esenti

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'ordinamento italiano, non sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in:

- banche e imprese di investimento italiane;
- capogruppo di gruppi bancari italiani;
- banche e imprese di investimento comunitarie;
- banche e imprese di investimento extracomunitarie autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica ovvero non insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analogo requisito in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza locale;
- società operanti nel settore finanziario alle quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (ad esempio, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 del TUF, imprese di assicurazione, ecc.).

11. Soggetti esteri

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della insussistenza delle condizioni ostative al riconoscimento del requisito di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero valuta anche la sussistenza di eventuali condizioni di esenzione dalla prova del possesso del requisito di onorabilità.

12. Partecipazioni indirette

Nel caso in cui la partecipazione è acquisita o ceduta in via indiretta, la comunicazione va effettuata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa nonché da chi ha acquistato o ceduto direttamente le azioni quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti (5 per cento o di controllo).

I soggetti interessati alle comunicazioni possono sottoscrivere un unico modello nel quale vanno in ogni caso indicati gli eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare delle azioni delle società di gestione.

13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

Nel caso di accordi sull'esercizio del diritto di voto che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie partecipative rilevanti (5 per cento o di controllo), ai fini della modalità di calcolo della quota di capitale di cui all'art. 6 del DM 471/1998, le comunicazioni sono inviate dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) oltre che alla società di gestione, anche alla Banca d'Italia, alla Consob e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle finalità dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve inoltre indicare:

- il numero e le generalità dei partecipanti all'accordo, in via diretta o indiretta;
- la quota del capitale con diritto di voto complessivamente detenuta;
- l'ammontare di ciascuna classe di titoli relativi ad ogni partecipante.

Ogni successiva variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere analogamente comunicata, oltre che alla società di gestione, anche alla Banca d'Italia, alla Consob e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14. Modalità di calcolo della quota di capitale

Per il calcolo della soglia di partecipazione rilevante o di controllo ai fini del rispetto del requisito di onorabilità, si applica l'art. 6 del DM 471/98[7].

---

[7] DM 471/98, art. 6:

CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI

15. Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

Il TUF prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di gestione dei mercati regolamentati debbano possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. L'individuazione dei requisiti e delle cause di sospensione dalla carica è demandata ad un regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le condizioni ostative al riconoscimento del requisito di onorabilità sono indicate all'art. 3, commi 1 e 2, del DM 471/98[8].

"1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'articolo 5, commi 1 e 2, si tiene conto:
a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;
b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;
d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto,indipendentemente dalla percentuale di capitale della società di gestione singolarmente posseduta."

[8] DM 471/98, art. 3, commi 1 e 2:
"1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di gestione e nelle società di gestione accentrata non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di gestione e nelle società di gestione accentrata non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno."

16. Soggetti esenti

Si applica il precedente paragrafo 10 del precedente Capitolo I.

17. Situazioni impeditive

Non possono essere nominati esponenti aziendali i soggetti che versano nelle situazioni impeditive di cui all'art. 2 del DM 471/98[9].

18. Decadenza

Il difetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determina la decadenza dalla carica, ai sensi dell'art. 6, del DM 216/2009. Essa è dichiarata dai competenti organi della società entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

19. Sospensione e revoca

La sospensione dalla carica, le cui cause sono indicate all'art. 4, comma 1, del DM 471/98, è dichiarata con le stesse modalità della dichiarazione di decadenza[10].

---

[9] DM 471/98, art. 2:
"1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco nelle società di gestione e nelle società di gestione accentrata coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

[10] DM 471/98, art. 4, comma 1:
"1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene dl cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale."

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 471/98 la sospensione può essere seguita dalla revoca della carica[11].

20. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia

Entro 30 giorni dall'accettazione della nomina e comunque entro la riunione successiva a quella di nomina, il consiglio di amministrazione o l'organo della società di gestione che svolge funzioni equivalenti verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati trasmettono all'organo preposto alla verifica la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'assenza di situazioni impeditive e di cause di sospensione dalla carica.

La valutazione dell'adeguatezza e completezza della documentazione è rimessa all'apprezzamento dell'organo sociale preposto alla verifica.

L'esame delle posizioni va condotto separatamente per ciascuno degli interessati ai quali quindi non è consentito prendere parte alla sessione che li riguarda. L'esame di ciascuna posizione dovrà essere oggetto di analitica verbalizzazione in cui dovrà darsi conto delle fonti documentali impiegate ai fini della valutazione svolta. In particolare, dal verbale della riunione deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data della riunione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive. La Banca d'Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni al consiglio di amministrazione, il termine è interrotto fino alla data in cui le informazioni supplementari siano effettivamente pervenute alla Banca d'Italia.

Gli esponenti aziendali informano la società di gestione dei provvedimenti di rinvio a giudizio adottati nei loro confronti per le fattispecie di reato di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del DM 471/98. Il consiglio di amministrazione o l'organo che svolge funzioni equivalenti nella società di gestione ne dà riservata informativa alla Banca d'Italia.

A seguito delle decadenze eventualmente dichiarate la società di gestione avvierà rapidamente le iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

---

[11] DM 471/98, art. 4, comma 2:
"*2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca; salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.*"

21. Soggetti esteri

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni ostative al riconoscimento del requisito di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero valuta anche la sussistenza di eventuali condizioni di esenzione dalla prova del possesso del requisito di onorabilità.

PARTE II - SOGGETTI GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

22. Requisiti per l'esercizio dell'attività

Le società di gestione dei mercati regolamentati abilitate ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, del TUF, nonché le banche e le imprese di investimento autorizzate possono svolgere l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.

I soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato trasmettono gli elementi informativi indicati all'art. 22, comma 1, del DM 216/09[12].

I soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di avvio di sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato illustrando le regole che disciplinano il funzionamento del sistema e dettagliando gli altri elementi indicati dal DM 216/2009. La comunicazione va effettuata almeno 20 giorni prima della data prevista per l'avvio del sistema.

23. Risorse finanziarie

Si applicano i requisiti di capitale e patrimoniali prescritti dalla normativa di settore in relazione alla natura giuridica del soggetto gestore.

---

[12] DM 216/2009, art. 22, comma 1:
"1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob, al momento della richiesta dell'autorizzazione ed in occasione di ogni successivo cambiamento nelle informazioni comunicate, i seguenti elementi informativi:
a) l'elenco dei titoli e degli operatori ammessi alla negoziazione nei sistemi gestiti;
b) le regole di funzionamento del sistema;
c) le procedure di vigilanza adottate per assicurare l'integrità del sistema e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
d) le informazioni in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previste dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-bis del TUF."

24. Estensione dell'operatività dei sistemi in altri Stati membri

Per i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato che intendano predisporre in un altro Stato membro dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione nei sistemi da esse gestiti, si applica quanto disposto al paragrafo 4 della Parte I se si tratta di società di gestione dei mercati, quanto disposto dall'art. 26 del TUF se si tratta di imprese di investimento e quanto disposto dagli artt. 29 del TUF e 16 del TUB se si tratta di banche.

25. Accesso ai sistemi multilaterali di negoziazione

I soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato elaborano regole di accesso in linea con quanto previsto dagli artt. 21 e 13 del DM 216/2009 e verificano la sussistenza dei requisiti di ammissione.

I soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato danno immediata comunicazione scritta alla Banca d'Italia e alla Consob delle ammissioni decise, dando atto di aver verificato la sussistenza dei requisiti prescritti di ammissione e indicando l'autorità di vigilanza estera competente a vigilare sui soggetti ammessi alle negoziazioni. Una preventiva informativa alla Banca d'Italia deve essere fornita nel caso di richiesta di adesione di operatori di cui al comma 2 dell'art. 25 del TUF diversi da imprese di assicurazioni, fondi pensione, società di gestione del risparmio e società d'investimento a capitale variabile comunitarie.

26. Organizzazione dei sistemi multilaterali di negoziazione

Si applicano i requisiti organizzativi vigenti in relazione alla natura giuridica del soggetto gestore.

27. Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali

Si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza vigenti in relazione alla natura giuridica del soggetto gestore.

PARTE III - SOGGETTI GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO DI DEPOSITI MONETARI IN EURO

28. Requisiti per l'esercizio dell'attività

I soggetti che intendono gestire un sistema multilaterale di scambio di depositi monetari in euro comunicano alla Banca d'Italia, almeno 20 giorni prima dell'avvio del sistema:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale ;

b) il programma di attività che illustri il sistema, le regole di funzionamento, nonché la struttura tecnica e organizzativa e dei controlli interni che la società intende adottare nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 31;

c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; questa informazione dovrà essere fornita anche in occasione di ogni successivo cambiamento in base a quanto previsto dal paragrafo 53;

d) l'identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (esponenti aziendali); questa informazione dovrà essere fornita anche in occasione di ogni successivo cambiamento in base a quanto previsto dal paragrafo 54.

Nelle informazioni comunicate i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro trasmettono, al momento dell'avvio dell'attività e in occasione di ogni successivo cambiamento:

- l'elenco degli operatori ammessi agli scambi nei sistemi gestiti;
- le regole di funzionamento del sistema;
- le procedure di vigilanza adottate per assicurare l'integrità del sistema e l'ordinato svolgimento degli scambi;
- le informazioni in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale.

29. Risorse finanziarie

Si applicano i requisiti di capitale e patrimoniali prescritti dalla normativa di settore in relazione alla natura giuridica del soggetto gestore.

In ogni caso i soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, che non siano banche, imprese di investimento o società di gestione dei mercati, sono tenuti a mantenere continuativamente risorse finanziarie sufficienti a rendere possibile il funzionamento ordinato del sistema gestito, tenuto conto della natura e dell'entità delle operazioni ivi concluse e dei rischi a cui esso è esposto.

30. Accesso ai sistemi multilaterale di scambio di depositi monetari

I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro verificano la sussistenza dei requisiti di ammissione dei soggetti che intendono accedere al sistema sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del TUF.

I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro danno immediata comunicazione scritta alla Banca d'Italia delle ammissioni decise, dando atto di aver verificato la sussistenza dei requisiti prescritti di ammissione e indicando l'autorità di vigilanza estera competente a vigilare sui soggetti ammessi agli scambi. Una preventiva informativa alla Banca d'Italia deve essere fornita nel caso di richiesta di adesione di operatori di cui al comma 2 dell'art. 25 del TUF diversi da imprese di assicurazioni, fondi pensione, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile comunitarie.

31. Organizzazione dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari

I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro si dotano di una struttura organizzativa idonea ad assicurare un efficiente, ordinato e continuo funzionamento del sistema.

I soggetti gestori:

a) adottano adeguate misure per identificare e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del sistema o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del sistema, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento;

b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire i rischi ai quali sono esposti i sistemi o che possono comprometterne il regolare funzionamento;

c) adottano misure volte a garantire una gestione tecnicamente corretta delle operazioni del sistema di scambio e predispongono dispositivi di emergenza per far fronte efficacemente e tempestivamente ai rischi di disfunzione del sistema;
d) si dotano di dispositivi idonei ad agevolare l'efficiente e tempestivo regolamento delle operazioni eseguite nell'ambito dei sistemi gestiti.

I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro forniscono le informazioni necessarie per consentire alla Banca d'Italia di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente con la relazione sulla struttura organizzativa di cui al paragrafo 45 della Parte V delle presenti istruzioni.

32. Partecipanti al capitale e esponenti aziendali

Si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa di settore in relazione alla natura giuridica del soggetto gestore.

PARTE IV – REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI REGOLAMENTATI E DEI SISTEMI MULTILATERALI

TITOLO I – MERCATI REGOLAMENTATI

33. Regole di funzionamento dei mercati regolamentati

L'organizzazione e la gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato sono disciplinate sulla base dell'art. 7 del DM 216/09[13].

---

[13] DM 216/09, art. 7:
"1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinate da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza delle società di gestione, ovvero, qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima. I regolamenti possono attribuire agli organi di amministrazione delle società il potere di dettare disposizioni d'attuazione.
2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta ed ordinata nonché di criteri obiettivi che consentano l'esecuzione efficiente degli ordini. I regolamenti disciplinano in ogni caso:
a) le condizioni e le modalità di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche ai requisiti di patrimonializzazione, alle caratteristiche organizzative e ai livelli di operatività;
b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni, anche con riferimento alle modalità tecniche ed al numero minimo di partecipanti;
c) gli obblighi degli operatori nonché le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;
d) i titoli e i contratti ammessi, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;
e) le condizioni e le modalità per la sospensione e l'esclusione degli operatori e dei titoli dalle negoziazioni;
f) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonché l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantità negoziate;

TITOLO II – SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

34. Regole di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione

I soggetti gestori di un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, in conformità alle disposizioni comunitarie, predispongono e mantengono i requisiti di funzionamento di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del DM 216/09[14].

I soggetti gestori di un sistema multilaterale di negoziazione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, delle regole di funzionamento del sistema gestito.

---

g) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.
3. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvati, entro sessanta giorni, dal Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verificandone la conformità al presente regolamento e alla disciplina comunitaria nonché l'idoneità ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi.
4. Le società di gestione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, al testo integrale del regolamento e alle relative disposizioni di attuazione."

[14] DM 216/2009, art. 21, commi 1 e 2:
"1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongono e mantengono:
a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato nonché criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini;
b) regole trasparenti concernenti i criteri per l'individuazione dei titoli che possono essere negoziati nell'ambito dei propri sistemi;
c) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2 del TUF; si applica l'articolo 13,comma 2;
d) dispositivi e procedure efficaci per controllare regolarmente l'ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti;
e) misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito del sistema multilaterale di negoziazione.
2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione provvedono altresì a:
a) fornire o accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati;
b) informare chiaramente gli utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema;
c) controllare le operazioni effettuate dagli utenti nell'ambito dei propri sistemi per identificare le infrazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato;
d) eseguire prontamente qualsiasi istruzione della Banca d'Italia in merito alla sospensione o esclusione di titoli dalla negoziazione."

TITOLO III – SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO DI DEPOSITI MONETARI IN EURO

35. Regole di funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio

Al fine di assicurare l'efficienza e il buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro ai sensi dell'art. 79 del TUF, i soggetti gestori di un sistema multilaterale di scambio di depositi monetari in euro predispongono e mantengono:

a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di scambio dei depositi ordinato, nonché criteri obiettivi per un'esecuzione efficace dei contratti conclusi;

b) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2, del TUF;

c) dispositivi e procedure efficaci atte a verificare regolarmente l'osservanza delle regole da essi dettate da parte degli aderenti al sistema;

d) misure necessarie a favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito del sistema multilaterale di scambio gestito.

Le società di gestione di un sistema multilaterale di scambio dei depositi monetari in euro provvedono altresì a:

a) fornire al pubblico (o accertarsi che siano accessibili al pubblico) informazioni sufficienti per permettere agli aderenti al sistema di partecipare agli scambi;

b) informare chiaramente gli aderenti degli obblighi relativi al regolamento delle operazioni effettuate nel sistema;

c) controllare le operazioni effettuate dagli aderenti per identificare le violazioni alle regole del sistema, le condizioni di scambio anormali e, in generale, i comportamenti scorretti;

d) disporre la sospensione temporanea o, eventualmente, l'esclusione dell'aderente in caso di violazione delle regole di funzionamento del sistema o delle relative disposizioni di attuazione.

I soggetti gestori di un sistema multilaterale di scambio dei depositi monetari in euro danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, delle regole di funzionamento del sistema gestito.

PARTE V - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

TITOLO I – STRUMENTI DI VIGILANZA INFORMATIVA

36. Modifiche al regolamento dei mercati regolamentati

Le società di gestione dei mercati regolamentati inviano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob le proposte di modifica ai regolamenti approvati.

La trasmissione va effettuata dopo l'approvazione del relativo articolato da parte del consiglio d'amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti e, comunque, almeno 20 giorni prima della data prevista per la delibera di adozione del regolamento da

parte dell'assemblea ordinaria o del consiglio di sorveglianza, ovvero, qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione della società medesima. L'informativa illustra i contenuti e le finalità del progetto di regolamento o delle proposte di modifica.

Il testo integrale del regolamento del mercato deliberato dalla società di gestione è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DM 216/09[15]. Una volta approvato il regolamento, le società di gestione dei mercati regolamentati trasmettono, alla Banca d'Italia e alla Consob una copia del testo regolamentare aggiornato.

Le società di gestione dei mercati regolamentati comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le disposizioni di attuazione e ogni altra delibera che integri ovvero attui il contenuto del regolamento.

Le società di gestione dei mercati regolamentati danno idonea pubblicità (anche tramite il proprio sito Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle disposizioni integrative e/o attuative.

Ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, del DM 216/09 la Banca d'Italia può proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, di richiedere alle società di gestione dei mercati regolamentati modifiche della regolamentazione del mercato idonee ad eliminare quelle disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza che impediscano l'effettivo conseguimento dell'efficienza complessiva del mercato e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

37. Modifiche alle regole dei sistemi multilaterali di negoziazione e di scambio di depositi

I soggetti gestori dei sistemi multilaterali comunicano alla Banca d'Italia le modifiche relative alle regole che disciplinano il funzionamento del sistema.
La comunicazione va effettuata almeno 20 giorni prima della data di entrata in vigore. L'informativa illustra i contenuti e le finalità del progetto o delle proposte di modifica delle regole di funzionamento del sistema.

I soggetti gestori dei sistemi multilaterali trasmettono alla Banca d'Italia una copia aggiornata del testo delle regole di funzionamento del sistema.

I soggetti gestori dei sistemi multilaterali danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, delle regole di funzionamento del sistema gestito.

Per i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione le predette comunicazioni vanno effettuate anche alla Consob.

---

[15] DM 216/2009, art. 7, comma 3:
"*3. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvati, entro sessanta giorni, dal Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verificandone la conformità al presente regolamento e alla disciplina comunitaria nonché l'idoneità ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi.*"

38. Modificazioni dello statuto

Le società di gestione dei mercati regolamentati inviano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob, le proposte di modifica dello statuto.

La trasmissione va effettuata dopo l'approvazione del relativo articolato da parte del consiglio d'amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per la delibera di adozione del regolamento da parte dell'assemblea ordinaria ovvero del consiglio di sorveglianza. L'informativa illustra i contenuti e le finalità del progetto di statuto o delle proposte di modifica.

Le modifiche dello statuto delle società di gestione dei mercati regolamentati, approvate dall'assemblea dei soci, sono trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob per la verifica di cui all'art. 19, comma 4, del DM 216/09[16].

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società di gestione dei mercati regolamentati trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob una copia dello statuto depositato, munita della sottoscrizione del legale rappresentante su ogni foglio.

I soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro comunicano alla Banca d'Italia prima dell'approvazione definitiva i progetti nonché le proposte di modifica dello statuto.

I soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro trasmettono alla Banca d'Italia una copia dello statuto depositato nel registro delle imprese, munita della sottoscrizione del legale rappresentante su ogni foglio.

Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione la documentazione di cui al presente paragrafo viene acquisita nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sul soggetto gestore (società mercato, banca, impresa di investimento).

39. Accordi con le strutture di post-trading

Ai sensi degli articoli 16 e 22, comma 5, del DM 216/2009, le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob gli accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di altri Stati membri al fine della garanzia, compensazione e regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. La comunicazione, da effettuare 45 giorni prima dell'avvio dell'operatività dell'accordo, fornisce le seguenti informazioni:

a) i termini ed i contenuti dell'accordo;

---

[16] DM 216/2009 art. 19, comma 4:
"4. Il Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del TUF. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica."

b) la presenza di collegamenti e disposizioni fra i sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione ed il sistema del mercato regolamentato;
c) le condizioni tecniche individuate per garantire l'efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

Entro il medesimo termine, le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob la cessazione dell'operatività degli accordi e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate.

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione possono concludere accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste dall'ordinamento italiano e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere per lo scambio di informazioni. L'operatività dell'accordo è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 70-bis, comma 2, del Testo Unico. A tal fine, i soggetti gestori comunicano le informazioni di cui al primo capoverso.

40. Designazioni da parte dei partecipanti ai mercati regolamentati dei sistemi di compensazione e liquidazione

Si applica l'art. 15 del DM 216/2009[17].

41. Trasparenza pre e post-negoziazione nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato

Si applicano gli articoli 24[18] e 27 del DM 216/2009[19].

---

[17] DM 216/2009, art. 15:
"1. *Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia le designazioni che i partecipanti al mercato intendono sottoporre al riconoscimento di cui alla lettera b) dell'articolo 70-bis, comma 2, del TUF.*
2. Le società di gestione trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia le informazioni che consentono all'autorità di effettuare le valutazioni di cui all'articolo 70-bis del TUF. Trascorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle informazioni da parte della Banca d'Italia senza che la stessa abbia manifestato osservazioni, la condizione di cui all'articolo 70-bis, comma 2, lettera b) del TUF è da ritenersi rispettata per le inerenti designazioni."

[18] DM 216/2009, art. 24:
"1. Le società di gestione ed i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato stabiliscono e mantengono nel proprio regolamento adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione aventi ad oggetto i titoli ammessi alla negoziazione nell'ambito dei sistemi gestiti, tenendo conto delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori.
2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili."

[19] DM 216/2009, art. 27:

42. Informazioni relative ai mercati regolamentati

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DM 216/09, le società di gestione dei mercati regolamentati forniscono alla Banca d'Italia e alla Consob dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato.

Ai sensi del combinato disposto del cennato articolo 17, comma 3 e dell'art. 19, comma 1, del DM 216/09, i poteri di vigilanza informativa possono essere esercitati dalla Banca d'Italia nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'attività delle suddette società di gestione.

L'acquisizione dei dati e delle notizie può avvenire attraverso:

- collegamenti telematici che assicurino la visibilità in tempo reale dell'andamento del mercato;
- periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo modalità indicate dalla Banca d'Italia;
- richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative.

Va tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sull'efficienza complessiva del mercato e sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia, che verrà informata senza ritardo ed anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 48, delle misure correttive adottate.

Le modifiche incidenti sui meccanismi di funzionamento del mercato e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici devono essere comunicati alla Banca d'Italia con congruo anticipo.

In caso di modifiche al funzionamento dei mercati gestiti per le quali siano state svolte consultazioni degli utenti, i soggetti gestori comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i risultati di tali consultazioni al fine di valutare l'impatto delle iniziative e l'appropriatezza delle funzionalità offerte.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del DM 216/09, la Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti al mercato, inclusi gli operatori diversi dai soggetti abilitati nonché ai partecipanti comunitari in via remota, dati e notizie sull'attività svolta. Le informazioni possono essere richieste sia in forma periodica, secondo modalità e termini indicati di volta in volta dalla Banca d'Italia, sia occasionale.

"1. Le informazioni pre e post-negoziazione sono rese pubbliche e accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali:
a) le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
b) le strutture di un soggetto terzo;
c) dispositivi propri.
2. Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, entro sette giorni da ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione utilizzato. Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223."

43. Informazioni relative ai sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato

I soggetti gestori di un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato forniscono alla Banca d'Italia dati e notizie utili ai fini dell'eventuale sospensione o esclusione dei titoli dalla negoziazione prevista ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. d), del DM 216/09. L'acquisizione dei dati e delle notizie può avvenire attraverso:

- collegamenti telematici che assicurino la visibilità in tempo reale dell'andamento del mercato;
- periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo modalità indicate dalla Banca d'Italia;
- richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative.

I soggetti gestori di un sistema multilaterale di negoziazione comunicano alla Banca d'Italia ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di produrre ripercussioni sull'integrità dei sistemi e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia, che verrà informata senza ritardo, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 48, delle misure correttive adottate.

Le modifiche incidenti sui meccanismi di funzionamento del mercato sistema e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici devono essere comunicati alla Banca d'Italia con congruo anticipo.

In caso di modifiche al funzionamento dei sistemi per le quali siano state svolte consultazioni degli utenti, i soggetti gestori comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i risultati di tali consultazioni al fine di valutare l'impatto delle iniziative e l'appropriatezza delle funzionalità offerte.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6, del DM 216/09, la Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti al mercato, inclusi gli operatori diversi dai soggetti abilitati, dati e notizie sull'attività. Le informazioni possono essere richieste sia in forma periodica, secondo modalità e termini indicati di volta in volta dalla Banca d'Italia, sia occasionale. I dati e le notizie oggetto di richiesta possono riguardare sia l'operatività sul sistema che fuori dal sistema.

44. Informazioni relative ai sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro

I soggetti gestori di un sistema multilaterale di scambio di depositi monetari in euro trasmettono alla Banca d'Italia dati e notizie sui contratti conclusi e sull'attività svolta dagli operatori sul circuito di scambi. L'acquisizione di tali informazioni può avvenire attraverso:

- collegamenti telematici che assicurino la completa visibilità, in tempo reale, dell'andamento degli scambi;
- periodici flussi informatici, preferibilmente su supporto elettronico, secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia;
- richieste occasionali volte a soddisfare specifiche esigenze di valutazione.

La Banca d'Italia dovrà inoltre essere tempestivamente informata di ogni atto o fatto suscettibile di produrre ripercussioni sull'efficienza e sul buon funzionamento del sistema. Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia, che verrà informata senza ritardo, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 48, delle misure correttive adottate.

Le modifiche incidenti sui meccanismi di funzionamento del sistema e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici devono essere comunicati alla Banca d'Italia con congruo anticipo.

In caso di modifiche al funzionamento dei sistemi gestiti per le quali siano state svolte consultazioni degli utenti, i soggetti gestori comunicano alla Banca d'Italia i risultati di tali consultazioni al fine di valutare l'impatto delle iniziative e l'appropriatezza delle funzionalità offerte.

Agli operatori ammessi ai sistemi multilaterali di scambio la Banca d'Italia può richiedere dati e notizie. Le informazioni possono essere richieste sia in forma periodica, secondo modalità e termini indicati di volta in volta dalla Banca d'Italia, sia occasionale. I dati e le notizie oggetto di richiesta possono riguardare sia l'operatività sul sistema che fuori dal sistema.

45. Relazione sulla struttura organizzativa

Il consiglio di amministrazione o l'organo che svolge funzioni equivalenti nelle società di gestione dei mercati e nei soggetti gestori dei sistemi multilaterali invia, con cadenza annuale, alla Banca d'Italia una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

- separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi nell'assegnazione delle competenze;
- attività di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilità, con particolare riguardo ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate;
- procedure di *reporting* ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifico riferimento all'informativa sulle anomalie riscontrate e sugli interventi adottati per la loro rimozione.

La relazione riferisce inoltre sui seguenti aspetti:

1. organigramma e funzionigramma;
2. meccanismi di delega;
3. articolazione del sistema dei controlli interni;
4. metodologie introdotte per assicurare il rispetto delle regole e il buon funzionamento del mercato o del sistema multilaterale con particolare riferimento all'attività di supporto tecnologico;
5. presidi diretti ad assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
6. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le

eventuali carenze di funzionamento riscontrate;

7. principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura;
8. esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica;
9. presidi organizzativi e procedurali volti: ad accrescere la conoscenza dei soggetti ammessi ai propri mercati e sistemi, ad assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, a prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori, ad individuare l'eventuale operatività "anomala" dei soggetti ammessi a partecipare ai mercati e sistemi gestiti al fine di minimizzare il rischio di coinvolgimento in operazioni criminose.

La relazione descrive anche le misure di natura organizzativa e operativa adottate per rispondere ai requisiti previsti nelle linee guida dell' ESMA[20].

La relazione annuale potrà fare rinvio a quella inoltrata l'anno precedente per gli aspetti sui quali non siano intervenute modifiche significative.

Il collegio sindacale o l'organo che svolge funzioni equivalenti nelle società di gestione dei mercati e nei soggetti gestori dei sistemi multilaterali invia alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree sopra menzionate.

Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e di scambio di depositi monetari in euro che siano banche o imprese di investimento, l'informativa di cui al presente paragrafo integra il contenuto della Relazione sulla struttura organizzativa, che gli stessi sono tenuti ad inviare alla Banca d'Italia in ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore.

Per i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione le predette comunicazioni vanno effettuate anche alla Consob.

46. Esternalizzazione delle attività strategiche

Le società di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali adempiono agli obblighi in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previsti dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'art. 77-bis del TUF[21].

---

[20] Guidelines ESMA sui "Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti", febbraio 2012.

[21] Regolamento Consob n. 16191 del 29/10/2007, art. 13, commi da 1 a 3:
"*1. Le società di gestione che esternalizzano attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale sono responsabili delle funzioni esternalizzate, mantengono il potere di indirizzo in capo al vertice aziendale e adottano misure organizzative che garantiscano:*
a) l'integrazione delle attività esternalizzate nel complessivo sistema dei controlli interni;
b) l'identificazione del complesso dei rischi connessi con le attività esternalizzate e la presenza di un dettagliato programma per il monitoraggio periodico degli stessi;
c) adeguate procedure di controllo sulle attività esternalizzate, prevedendo una funzione a ciò incaricata ed una idonea informativa da parte di questa agli organi amministrativi e di controllo;

Gli accordi fra le società di gestione dei mercati o fra i soggetti gestori dei sistemi multilaterali ed i soggetti che offrono i servizi esternalizzati prevedono opportuni presidi volti a consentire alla Banca d'Italia l'esercizio dell'attività di vigilanza.

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali, in occasione dell'invio della relazione sulla struttura organizzativa di cui al paragrafo 45, informano la Banca d'Italia relativamente:

a) alle misure organizzative adottate in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica;

b) agli accordi conclusi con i soggetti a cui sono state demandate attività aventi rilevanza strategica.

Per i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione le predette comunicazioni vanno effettuate anche alla Consob.

47. Relazione sui risultati delle verifiche della struttura informatica e sulla gestione dei rischi

Le società di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali, almeno una volta l'anno, sottopongono alla Banca d'Italia il piano di *audit* relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per l'offerta dei servizi di negoziazione, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste. Il piano di audit descrive anche le verifiche che si intendono effettuare per rispondere ai requisiti previsti nelle linee guida dell' ESMA[22]. Tali verifiche sono effettuate da soggetti terzi ovvero da strutture interne ai soggetti gestori, purché diverse ed indipendenti da quelle produttive.

Le società di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia i risultati delle verifiche di cui al precedente comma, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

---

d) la continuità operativa delle attività esternalizzate; a tal fine acquisiscono le informazioni sui piani di emergenza dei soggetti che offrono i servizi, valutano la qualità delle misure previste e predispongono soluzioni di continuità coordinate.
2. Le società di gestione definiscono gli obiettivi che si propongono di raggiungere attraverso l'esternalizzazione in rapporto alla complessiva strategia aziendale, mantengono la conoscenza e il governo dei connessi processi e presidiano i relativi rischi. A tal fine, le società di gestione hanno accesso, anche direttamente presso i soggetti che offrono i servizi, alle informazioni rilevanti che riguardano le attività esternalizzate e valutano la qualità dei servizi resi e l'adeguatezza organizzativa e patrimoniale del fornitore.
3. Gli accordi fra le società di gestione ed i soggetti che offrono i servizi:
a) individuano natura, oggetto, obiettivi delle prestazioni, modalità e frequenza dei servizi e obblighi di riservatezza delle informazioni;
b) assicurano il rispetto di quanto previsto dal comma 2;
c) prevedono opportuni presidi volti a consentire alla Consob l'esercizio dell'attività di vigilanza."

[22] Cfr. nota n.23.

Le società di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali definiscono politiche e misure idonee ad assicurare la continuità operativa e adottano un piano di continuità operativa finalizzato alla gestione di situazioni critiche. In caso di necessità e urgenza, le società di gestione e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali adottano le misure atte a consentire il funzionamento dei mercati e dei sistemi multilaterali gestiti e ne informano senza indugio la Banca d'Italia.

Le misure volte ad assicurare la continuità operativa tengono conto del ruolo rivestito nel sistema finanziario e dei volumi negoziati sui mercati e sistemi multilaterali gestiti. Tali misure vengono altresì aggiornate qualora le condizioni di mercato ovvero l'attività svolta dalle società di gestione dei mercati e dei sistemi multilaterali subiscano dei cambiamenti.

Le società di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali si attengono alle linee guida per la realizzazione dei presidi per la continuità operativa emanate dalla Banca d'Italia.

Per i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione le predette comunicazioni vanno effettuate anche alla Consob.

48. Incontri con le società di gestione dei mercati e dei sistemi multilaterali

La Banca d'Italia può effettuare incontri con gli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati regolamentati e dei soggetti gestori di sistemi multilaterali per l'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Gli incontri possono essere anche richiesti dalle stesse società di gestione o soggetti gestori di sistemi multilaterali. Queste ultime si attivano, in ogni caso, per informare tempestivamente la Banca d'Italia su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attività di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per il mercato o il sistema di scambi gestito.

49. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione

Avuta presente la necessità di verificare, anche in chiave prospettica, l'efficienza complessiva del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di scambio di depositi monetari in euro, i relativi soggetti gestori trasmettono alla Banca d'Italia i documenti di pianificazione aziendale sottoposti al consiglio di amministrazione o all'organo che svolge funzioni equivalenti, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, indicando tempi e modalità di attuazione. Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione, la documentazione di cui al presente paragrafo viene acquisita nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sul soggetto gestore (società mercato, banca, impresa di investimento).

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali comunicano le proposte di accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di

cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali gestiti alla Banca d'Italia almeno 20 giorni prima della riunione del consiglio di amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti fissata per l'approvazione. I suddetti accordi o intese vanno altresì comunicati alla Banca d'Italia una volta che siano stati definitivamente sottoscritti.

50. Documentazione di bilancio

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro inviano alla Banca d'Italia entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'organo a ciò preposto, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio deve essere accompagnato dal verbale assembleare della delibera di approvazione, dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, dalla relazione della società di revisione. Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate.

Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione la documentazione di cui al presente paragrafo viene acquisita nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sul soggetto gestore (società mercato, banca, impresa di investimento).

51. Verbali delle delibere assembleari

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro provvedono ad inviare alla Banca d'Italia i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione.

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro inviano, entro 30 giorni dalla data della riunione, alla Banca d'Italia copia dei verbali delle delibere con gli eventuali allegati.

52. Comunicazioni dell'organo di controllo

Il collegio sindacale o l'organo che svolge funzioni equivalenti nelle società di gestione dei mercati regolamentati e nei soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro trasmette senza indugio alla Banca d'Italia copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarità nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l'attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.

Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione la documentazione di cui al presente paragrafo viene acquisita nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sul soggetto gestore (società mercato, banca, impresa di investimento).

53. Informativa sulla compagine azionaria

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro comunicano senza indugio alla Banca d'Italia ogni modifica del libro dei soci.

Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro comunicano annualmente alla Banca d'Italia, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:

- del numero di azioni con diritto di voto possedute;
- della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni della stessa specie.

Per le società di gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato, le predette comunicazioni vanno effettuate anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob.

54. Variazioni degli esponenti aziendali

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante la composizione degli esponenti aziendali entro 20 giorni dalla data di accettazione della nomina o della variazione della carica, della sospensione o della cessazione..

Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, i soggetti gestori comunicano alla Banca d'Italia la composizione aggiornata degli esponenti aziendali.

Per le società di gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato, le predette comunicazioni vanno effettuate anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob.

Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione la documentazione di cui al presente paragrafo viene acquisita nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sul soggetto gestore (società mercato, banca, impresa di investimento).

55. Comunicazioni concernenti le violazioni del regolamento del mercato regolamentato e le infrazioni alle regole dei sistemi multilaterali

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. e) del DM 216/2009, le società di gestione dei mercati regolamentati comunicano tempestivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob le violazioni del regolamento del mercato da parte degli operatori segnalando le iniziative assunte.

Ai sensi dell'art. 22, comma 4, del DM 216/2009, i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti e le condizioni di negoziazione anormali, segnalando al contempo le iniziative assunte.

Ai sensi dell'art. 79 del TUF i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro comunicano senza indugio alla Banca d'Italia le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti e le condizioni di negoziazione anormali, segnalando al contempo le iniziative assunte.

TITOLO II – STRUMENTI DI VIGILANZA ISPETTIVA, POTERI SOSTITUTIVI E SANZIONATORI

56. Ispezioni

Per i mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato, si applica l'art. 76, commi 2 e 2-bis, del TUF; per i sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro si applica l'art. 79 del TUF.

Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione l'attività ispettiva viene svolta nell'ambito di quella connessa alla natura giuridica del soggetto (società mercato, banca, impresa di investimento).

57. Provvedimenti della Banca d'Italia in caso di necessità e urgenza e provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del DM 216/09, in caso di necessità e urgenza la Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalità dell'efficienza complessiva del mercato e dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, adotta i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle società di gestione dei mercati regolamentati.

In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato ovvero nell'amministrazione delle relative società di gestione, la Banca d'Italia si avvale dei poteri previsti dall'art. 75 del TUF.

58. Profili sanzionatori

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF.

12A09584

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Lortaan»

Estratto determinazione V&A. n. 1063/2012 del 31 luglio 2012

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.

Specialità medicinale: LORTAAN

Tipologia: proroga smaltimento scorte «Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Lortaan» - 029384029 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse, possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dal 18 agosto 2012 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/93 del 25 gennaio 2012 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2012, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09559

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Omnic»

Estratto determinazione V&A. n. 1013 del 27 luglio 2012

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a.

Specialità medicinale: OMNIC

Tipologia: proroga smaltimento scorte «Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Omnic»:

032647012 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Pp/AI;

032647024 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister Pp/AI;

032647036 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 10 compresse in blister AI/AI;

032647048 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 14 compresse in blister AI/AI;

032647051 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 20 compresse in blister AI/AI;

032647063 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 28 compresse in blister AI/AI;

032647075 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 30 compresse in blister AI/AI;

032647087 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 50 compresse in blister AI/AI;

032647099 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 56 compresse in blister AI/AI;

032647101 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 60 compresse in blister AI/AI

032647113 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 90 compresse in blister AI/AI;

032647125 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 100 compresse in blister AI/AI;

032647137 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 200 corripresse in blister AI/AI;

032647149 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 18 compresse in blister AI/AI;

032647152 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 45 compresse in blister AI/AI,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 28 agosto 2012 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione V&A/424 del 2 aprile 2012 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 2012, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09560

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla società «Antares S.r.l.», ad esercitare l'attività di magazzino generale

Con decreto ministeriale 13 agosto 2012, la società Antares S.r.l. è autorizzata ad esercitare l'attività di magazzino generale presso la sede in via G. Falcone 12/14, Ospitaletto (Brescia).

12A09561

Autorizzazione alla società «Interporto Rivalta Scrivia S.p.A.», ad ampliare il proprio magazzino generale

Con decreto ministeriale 13 agosto 2012, la società Interporto Rivalta Scrivia S.p.a. è autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale di complessivi mq. 49.790, continuando ad esercitare l'attività di magazzino generale di cui al decreto ministeriale 25 agosto 1966.

12A09562

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno, concernente: «Soppressione del Monastero SS. Trinità delle Benedettine dell'Adorazione Perpetua del SS. Sacramento, in Castel Madama». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 2012).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pagina 45, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo rigo, dove è scritto: «... Monastero SS. Trinità delle Benedettine dell'*Adozione* ...», leggasi: «... Monastero SS. Trinità delle Benedettine dell'*Adorazione* ...».

12A09578

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-205) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.